

14/7
(14)

— 2^a via posta di ieri. 13.9
in visione al C. C. 12

Roma 29 giugno 1979

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE
Direzione Generale del
Demanio Marittimo e Porti

A TUTTE LE CAPITANERIE
DI PORTO
LORO SEDI

Div. XVII Sez. III
Prot. N. 5179270 all. 1
C. 17/17

Risposta

Dem
14

OGGETTO: Beni demaniali marittimi in uso ad altre Am-
ministrazioni dello Stato per svolgimento di
attività di carattere ricreativo.

CIRCOLARE N. 177
TITOLO: Demanio Marittimo
Serie

A TUTTE LE DIREZIONI
MARITTIME
LORO SEDI

A TUTTI GLI ENTI AUTONOMI
PORTUALI
LORO SEDI

Si fa seguito alla circolare n. 119 in data 3 apri-
le 1970, con la quale venne, com'è noto, stabilito di
ricorrere a particolari criteri di moderazione nella
determinazione dei canoni demaniali relativi alla uti-
lizzazione da parte di Enti ed Amministrazioni dello
Stato di aree demaniali marittime destinate allo svol-
gimento di attività assistenziali o ricreative.

Quanto sopra, nella considerazione dell'estranei-
tà di finalità di lucro nel perseguimento di dette at-
tività. A tali fattispecie è stato quindi finora appli-
cato il canone annuo unitario di L. 10 al mq., pari ad
1/5 del canone minimo previsto dalla legge 21.12.1961,
n. 1501. Ciò premesso, si fa presente che questo Mini-
stero, in relazione al rilievo che ebbe a formulare il
Ministero del Tesoro in sede di verifica amministrati-
vo-contabile presso una Capitaneria di Porto sull'appli-
cabilità della succennata riduzione anche nella ipotesi
di concessioni relative a manufatti demaniali, ha ritenu-
to opportuno riesaminare la suddetta questione sottopo-
nendola al parere del Ministero delle Finanze.

Ciò considerando le implicanze che il caso specifi-
co sollevato rifletteva sul problema di carattere genera-
le e sulla conseguente necessaria uniformità di indiriz-
zo da adottare in materia.

19548
14.10.79
Categ. VI

./..

Il suddetto Dicastero, con l'allegata nota n.51551 in data 7 febbraio c.a., nell'escludere che la cennata misura unitaria di canone possa trovare applicazione nell'ipotesi di concessioni di manufatti demaniali, ha espresso l'avviso che il corrispettivo dovuto per l'utilizzazione di manufatti demaniali per i fini anzidetti debba essere stabilito di volta in volta, ai sensi dell'art. 2 della legge 21.12.1961, n.1501, in relazione all'entità, alle caratteristiche ed all'ubicazione dei medesimi, anche se con criteri di moderazione stante lo scopo perseguito.

Nell'invitare pertanto codesti Uffici ad attenersi per l'avvenire alle direttive in parola, con l'avvertenza che la determinazione dei canoni, ai sensi della citata legge, dovrà decorrere dalla data di incameramento allo Stato dei manufatti, si prega altresì di volersi adeguare al criterio contestualmente suggerito dalla citata Amministrazione Finanziaria per la ipotesi di utilizzazione di aree scoperte e di quelle coperte da manufatti non demaniali da parte di Entità sostanziali; criterio inteso ad elevare, stante l'intervenuta svalutazione monetaria, da £. 10 a £. 50 al mq. per anno la relativa misura unitaria di canone.

Si prega di fornire un cortese cenno di assicurazione.

PER COPIA CONFORME
IL PRIMO DIRIGENTE

De Marchis

MOS/g/

IL MINISTRO
F.to PRETI

